Approvata la versione definitiva della dichiarazione IVA 2025

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2025, prot. n. 9491/2025, approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l'anno di imposta 2024, con le relative istruzioni, da presentare nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Principali modifiche ai modelli

Si illustrano di seguito le principali modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di **dichiarazione IVA/2025**.

QUADRO VM – VERSAMENTI AUTO F24 ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Il quadro è stato rinominato in "*Versamenti auto F24 elementi identificativi*" per dare seguito a quanto previsto dall' art. 1, comma 93, della legge n. 213 del 2023.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 93, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024 ***in "Finanza & Fisco" n. 40/2023, pag. 2485***), ha estenso alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli **Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino**, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi

tra Stati dell'Unione europea. In particolare, il citato comma 93 ha introdotto il comma 9-*ter* all'articolo 1 decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In tale nuovo comma si prevede che, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, di cui all'articolo 71 del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicano gli obblighi di: trasmissione, a corredo della richiesta di immatricolazione, di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna; verifica da parte dell'Agenzia delle entrate della sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24-elementi identificativi. Inoltre, per dare attuazione ai citati obblighi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 luglio 2024, prot. n. 296689/2024, sono stati definiti i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con il citato provvedimento sono, inoltre, stabilite le modalità e i termini delle verifiche, propedeutiche all'immatricolazione, che gli uffici dell'Agenzia delle entrate devono effettuare nelle ipotesi in cui non sia previsto il versamento dell'IVA con il modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*" in occasione dell'introduzione del territorio dello Stato di veicoli provenienti dai territori degli Stati di cui all'articolo 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

QUADRO VO – COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI E REVOCHE

Regime speciale IVA organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps)

Nella **sezione 1** (*opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto*), è stato previsto il rigo **VO18** riservato alle **organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale** che hanno scelto di optare, nell' anno oggetto della presente dichiarazione, per l'applicazione del regime previsto dall'art. 1, commi da 54 a 63, della legge n. 190 del 2014.

Si ricorda che il comma 15-*quinquies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, prevede che «*In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*». Qualora al 1° gennaio 2024 le disposizioni del codice del Terzo settore (CTS) riguardanti il trattamento fiscale di organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS) non abbiano ancora trovato applicazione, a partire da tale data le OdV e le APS che nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, **non superiori ad euro 65.000 usufruiranno, ai soli fini dell'IVA, della disciplina prevista per i contribuenti del regime c.d. "*forfetario*" previsto dalla legge n. 190 del 2014**. Tali enti, quindi:

- emetteranno fattura senza addebitare l'IVA in via di rivalsa e non potranno detrarre l'IVA sulle fatture di acquisto;
- saranno esonerati dagli obblighi di versamento dell'IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
- saranno tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Resta fermo, per gli stessi, l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, nonché di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Infine, il successivo comma 15-*sexies*, prevedendo che: «*Le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto*», circoscrive all'IVA l'ambito applicativo delle disposizioni in argomento.

Si ricorda ancora, che ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l'anno d'imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA. **Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi**. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello REDDITI 2025 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti. Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell'ipotesi in cui il **soggetto non sia**

tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla **circolare n. 209/E del 27 agosto 1998**, **qualora l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto**.

Il quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della casella corrispondente, l'opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell'imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio.

Regime agevolato per primo insediamento di imprese giovanili in agricoltura – Art. 4, comma 1, legge 15 marzo 2024, n. 36

Nella **sezione 2** (opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi), è stato introdotto il rigo **VO27**, riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato per l'applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 36 del 2024. Nel dettaglio, la **casella 1 del citato Rigo VO27**, deve essere barrata dalle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato, nell'anno 2024, per l'applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 4, comma 1, della **Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante: «*Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo*»**. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi. Il regime agevolativo è riconosciuto nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO IVA 26 PR/2025 – QUADRO VW – LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE DI GRUPPO

Nel rigo **VW 26** è stato introdotto il **campo 2,** che deve

essere compilato per indicare i crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative, non più rientranti nella disciplina delle società di comodo di cui all’art 30 della legge n. 724 del 1994.